

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2782**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle d’Aosta**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 2004**

—————

Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18: «Elezioni dei  
rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge adegua la legge 24 gennaio 1979, n. 18, disciplinante l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al Trattato di Nizza, agli impegni che il nostro paese si è assunto in seno all'Unione europea e alla riforma federale dello Stato che valorizza le funzioni delle regioni.

Essa nasce dalla consapevolezza che l'attuale normativa che disciplina l'elezione del Parlamento europeo limita fortemente la possibilità per alcune regioni, tra le quali non solo la Valle d'Aosta, ma anche il Molise e la Sardegna, di eleggere un proprio parlamentare europeo.

La facoltà per le liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche (francese della Valle d'Aosta, tedesca della provincia di Bolzano e slovena del Friuli-Venezia Giulia) di collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione, presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, non ha sortito gli effetti sperati. Neanche grazie al collegamento di liste, infatti, la Valle d'Aosta, a differenza della provincia di Bolzano, è riuscita ad esprimere un proprio rappresentante: Luciano Caveri è stato eletto europarlamentare, nel 2000, in virtù delle preferenze personali raccolte e non in seguito a collegamenti tra liste.

Il sistema adottato attualmente prevede cinque circoscrizioni elettorali con 23 seggi attribuiti all'Italia nord-occidentale (nella quale è compresa la Valle d'Aosta, insieme a Piemonte, Liguria e Lombardia), 16 all'Italia nord-orientale, 17 all'Italia centrale, 21 all'Italia meridionale e 10 a quella insulare. Risulta evidente che circoscrizioni elettorali

così vaste limitano di fatto la possibilità, per le regioni più piccole e meno popolate, di esprimere un proprio rappresentante al Parlamento europeo, mentre privilegiano le realtà a più alta incidenza abitativa.

Tale situazione è inoltre aggravata dalla modifica apportata all'articolo 190, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, dal Protocollo sull'allargamento dell'Unione europea, allegato al Trattato di Nizza, firmato il 26 febbraio 2001, ratificato e reso esecutivo con legge 11 maggio 2002, n. 102, ed entrato in vigore il 1° febbraio 2003. Il Trattato di Nizza, infatti, dispone che, dal 1° gennaio 2004 e con effetto a decorrere dalla legislatura 2004-2009, varia il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro: in particolare, il numero dei rappresentanti dell'Italia scende da 87 a 72.

La necessità delle modifiche proposte si collega, inoltre, al principio di sussidiarietà, già contenuto nell'Atto unico europeo del 1986, solennemente riaffermato nel Trattato di Maastricht del 1992 ed ulteriormente precisato nel Protocollo allegato al Trattato di Amsterdam del 1997. In particolare, l'articolo A, secondo comma, del Trattato di Maastricht prevede che: «Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini». Tale articolo colloca il principio di sussidiarietà in una prospettiva in parte nuova, cioè quella dell'avvicinamento delle istituzioni, e delle decisioni di queste, ai cittadini. A maggior ragione, sembra quindi opportuno prevedere la possibilità, anche per le regioni meno popolate o per quelle nelle quali siano presenti minoranze linguistiche, di eleggere direttamente un proprio rappresentante al Par-

lamento europeo. Ciò avrebbe, inoltre, l'inevitabile vantaggio di favorire una più ampia partecipazione popolare alle elezioni e quindi una più ampia consapevolezza della necessità di un'Europa più unita e più democratica, aperta al dialogo, alla cooperazione ed alla pace.

La Valle d'Aosta sottolinea poi l'importanza della tutela delle minoranze linguistiche, come sancito dall'articolo 6 della Costituzione e dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata con legge 28 agosto 1997, n. 302, e come ribadito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche). La stessa Unione europea ha prodotto un'ampia legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche, a partire dalla Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, del 1° agosto 1975, per continuare con la risoluzione di Gaetano Arfè del 1981, quella di Willy Kuijpers del 1987 e quella di Mark Killilea del 1994 e, infine, arrivare alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 1992 e alla citata Convenzione-quadro del 1995, il cui articolo 15 stabilisce che gli Stati membri dell'Unione si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.

Le esigenze alla base del disegno di legge in esame sono avvertite da tempo. Più volte, infatti, l'onorevole Luciano Caveri ha presentato alla Camera dei deputati (per la prima volta il 9 maggio 1996) una proposta di legge costituzionale mirante a modificare

l'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. Tale articolo prevede che, agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato (ovviamente il Costituente non poteva prevedere analogo meccanismo per il Parlamento europeo, in tempi in cui l'Europa unita appariva come una prospettiva distante), la Valle d'Aosta formi una circoscrizione elettorale. Con la modifica si vorrebbe introdurre un'analogha disciplina anche agli effetti delle elezioni per i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo. L'onorevole Ivo Collè ha presentato una proposta in tal senso nel corso della XIV legislatura, il 26 luglio 2001.

Il Senatore Augusto Rollandin, con altri, ha presentato al Senato, il 2 luglio 2001, un disegno di legge di modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, (atto Senato n. 363) mirante a stabilire che la provincia di Bolzano e la regione Valle d'Aosta formano ciascuna una circoscrizione elettorale e che a ciascuna di esse è assegnato, rispettivamente, un rappresentante.

Il presente disegno di legge introduce la suddivisione dell'Italia, per l'elezione dei propri rappresentanti al Parlamento europeo, in 21 circoscrizioni, corrispondenti alle singole regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. Si prevede, inoltre, la garanzia che anche le regioni a bassa densità demografica eleggano un parlamentare, il richiamo all'esigenza di salvaguardare la peculiare condizione di minoranza linguistica e storica, la riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione delle liste e l'introduzione della preferenza unica. Si sopprime, infine, la possibilità di presentare liste collegate e si introducono le disposizioni di coordinamento conseguenti alle modifiche proposte.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Sostituzione dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. L'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61 (Disposizioni tecniche concernenti la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Le circoscrizioni elettorali ed i loro capoluoghi coincidono rispettivamente con le regioni e con i capoluoghi regionali. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è divisa in due circoscrizioni, corrispondenti alle province autonome di Trento e di Bolzano, che sono i rispettivi capoluoghi delle circoscrizioni elettorali.

2. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

3. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La ripartizione dei seggi di cui al comma 3 si effettua con le seguenti modalità:

*a)* si divide il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia;

*b)* si attribuisce comunque un seggio ad ogni circoscrizione, anche se il numero di abitanti è inferiore al quoziente di cui alla lettera *a)*;

*c)* i rimanenti seggi sono attribuiti alle circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti di queste ultime per il numero dei rappresentanti spettanti all'Italia, diminuito del numero di seggi assegnati con le modalità di cui alla lettera *b)*, e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

## Art. 2.

### *(Rappresentanza delle regioni a statuto speciale)*

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 della Costituzione, della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, e della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la rappresentanza delle regioni a statuto speciale nel Parlamento europeo è garantita, oltre che su base geografica e demografica, anche in virtù della peculiare condizione di minoranza linguistica e/o storica.

## Art. 3.

### *(Inserimento dell'articolo 9-bis)*

1. Dopo l'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - *I.* Nelle circoscrizioni elettorali in cui non sia presente la corte d'appello, ogni riferimento ad essa deve intendersi effettuato al tribunale del capoluogo della circoscrizione».

## Art. 4.

*(Modifiche all'articolo 12 della legge  
n. 18 del 1979)*

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«La presentazione delle liste di candidati deve essere sottoscritta:

*a)* da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti;

*b)* da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

*c)* da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti».

2. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

3. L'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione. Qualora i seggi da eleggere siano tre o meno, le liste devono comprendere un numero di candidati da uno al numero massimo di rappresentanti da eleggere nella circoscrizione».

## Art. 5.

*(Sostituzione dell'articolo 14 della legge  
n. 18 del 1979)*

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - *1.* L'elettore può manifestare una sola preferenza per uno dei candidati presenti nella lista votata».

## Art. 6.

*(Suppressione del collegamento tra liste)*

1. Agli effetti dell'assegnazione dei seggi, è soppressa la possibilità di collegare le liste dei candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo Politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

2. Sono abrogati il nono e il decimo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonchè ogni altro riferimento alla possibilità di collegamento tra liste di cui al comma 1.

## Art. 7.

*(Abrogazione)*

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituita dalla legge 9 aprile 1984, n. 61, è soppressa.

